

MODELLO ORGANIZZATIVO***D. LGS. 231/2001*****Sommario**

I. PREMESSA	6
II. PARTE GENERALE.....	8
1. Il Quadro normativo di riferimento	8
1.1. Inquadramento generale	8
1.2. I reati compresi nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e s.m. i.	9
2. L'Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	19
2.1. Descrizione della società.....	19
2.2. La Governance	19
2.3. La struttura organizzativa	20
2.4. Il sistema dei poteri e delle deleghe.....	20
2.5. Destinatari della PARTE GENERALE.....	20
2.6. Obiettivi e finalità del Modello	21
2.7. Predisposizione del Modello.....	21
2.8. Strutture ed elementi costitutivi del Modello.....	23
2.9. Adozione e applicazione del Modello.....	26
3. Codice Etico	27
4. Organismo di Vigilanza.....	27
4.1. Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza	27
5. Formazione e diffusione del Modello	28
5.1. Formazione del personale	28
5.2. Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi.....	28
6. Il Sistema disciplinare e sanzionatorio	28
6.1. Principi generali	28
6.2. Violazioni	29
6.3. Provvedimento per inosservanza da parte dei dipendenti non dirigenti	30
6.4. Provvedimenti per inosservanza da parte dell'AD e del CdA.....	30
6.5. Provvedimenti nei confronti di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori, procuratori	30
6.6. Provvedimenti per violazione della normativa sul Whistleblowing.....	31

7. Modifica e Attuazione del Modello	32
7.1. Modifiche e integrazioni del Modello.....	32
7.2. Attuazione del Modello.....	32
8. Appendice	32
8.1. Documenti che implementano il Modello	32
III. PARTE SPECIALE A – Reati Contro La Pubblica Amministrazione	33
1. Scopo	33
2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	33
3. Destinatari della PARTE SPECIALE	33
4. Principi di attuazione dei comportamenti descritti	34
4.1. Acquisti di beni e servizi.....	34
4.2. Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali	35
4.3. Selezione ed assunzione del personale.....	35
4.4. Stipulazione contratti agenzia, procacciamento di affari, commissioni e rapporti con trader esteri	36
4.5. Conferimento incarichi di consulenza	36
4.6. Gestione della tesoreria	36
5. Compiti dell'OdV	36
IV. PARTE SPECIALE B – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	38
1. Scopo	38
2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	38
3. Destinatari della PARTE SPECIALE	38
4. Principi di attuazione dei comportamenti descritti	38
4.1. Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale	38
4.2. Correttezza nelle trattative commerciali	39
5. Compiti dell'OdV	39
V. PARTE SPECIALE C – REATI SOCIETARI.....	40
1. Scopo	40
2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	40
3. Destinatari della PARTE SPECIALE	40

4. Principi di attuazione dei comportamenti descritti	41
4.1. Bilanci e altre comunicazioni sociali.....	41
4.2. Tutela del capitale sociale	41
4.3. Interessi dell'AD	42
4.4. Attività soggette a vigilanza.....	42
5. Compiti dell'OdV	42
VI. PARTE SPECIALE D – REATI PER LA VIOLAZIONE DI NORME	
ANTINFORTUNISTICHE E TUTELA DELL'IGIENE SUL LAVORO.....	43
1. Scopo	43
2. Principi etici di riferimento	43
3. Le fattispecie di reato.....	44
4. Le attività sensibili ai fini del Decreto	44
5. Organizzazione aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro	45
5.1. Il Datore di Lavoro.....	45
5.2. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	45
5.3. Il Medico Competente	46
6. Elementi applicativi del Modello.....	46
6.1. Gestione della Documentazione.....	46
6.2. Attività di controllo interno	47
6.3. Flussi Informativi	47
7. Regolamentazione delle singole attività sensibili	48
7.1. Valutazione dei rischi e programma di miglioramento	48
7.2. Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa	49
7.3. Gestione delle emergenze.....	49
7.4. Sorveglianza sanitaria.....	49
7.5. Formazione e informazione	50
7.6. Gestione incidenti e infortuni	50
7.7. Contratti d'appalto e d'opera	51
7.8. Acquisto impianti, macchine ed attrezzature	52
7.9. Acquisto e gestione di sostanze chimiche.....	52
7.10. Uso e manutenzione impianti ed attrezzature	52
7.11. Controllo dei luoghi di lavoro	53
7.12. Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	53

8.	Compiti dell'OdV	53
VII.	PARTE SPECIALE E – REATI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE.....	54
1.	Scopo	54
2.	Destinatari.....	54
3.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	54
4.	Compiti dell'OdV	55
VIII.	PARTE SPECIALE F – REATI AMBIENTALI	56
1.	Scopo	56
2.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	56
3.	Destinatari.....	57
4.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	57
5.	Regolamentazione delle attività sensibili	57
5.1.	Gestione delle autorizzazioni.....	57
5.2.	Gestione dei rifiuti	58
5.3.	Gestione della documentazione obbligatoria in materia di rifiuti	58
5.4.	Controllo relativa al traffico illecito dei rifiuti	59
5.5.	Attività di Controllo dell'Inquinamento	59
6.	Compiti dell'OdV	60
IX.	PARTE SPECIALE G – REATI INFORMATICI	61
1.	Scopo	61
2.	Destinatari.....	61
3.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	61
3.1.	Accesso al personal computer.....	61
3.2.	Backup e controllo	61
4.	Compiti dell'OdV	62
X.	PARTE SPECIALE H – REATI TRIBUTARI	63
1.	Scopo	63
2.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	63
3.	Destinatari.....	63
4.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	64

5. Compiti dell'OdV 65

I. PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del *D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231* e ss.mm.ii., che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di *"responsabilità amministrativa"* a carico delle società, GEIGER ITALIA Srl (già GTS Italia Srl unipersonale), nella gestione delle attività aziendali e sulla base dei valori di efficienza, correttezza e lealtà, ha adottato un Modello Organizzativo (di seguito **"Modello"**) che è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito **"CdA"**) in data 05/03/2013.

Le finalità di questo adeguamento sono:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della società, la responsabilità e la consapevolezza di poter incorrere in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali ed amministrative in caso di violazione delle norme;
- ribadire, che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannato, in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etici ai quali GEIGER Italia intende attenersi;
- consentire alla società di implementare un sistema organico che consenta di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati ed illeciti, nonché di sanzionare i comportamenti contrari al Modello stesso.

Il Modello Organizzativo costituisce un superamento del classico principio sulla responsabilità penale delle persone giuridiche per cui *"societas delinquere non potest"*. Per questo la sua adozione rappresenta un valido strumento per sensibilizzare tutti coloro che lavorano in e per conto di GEIGER Italia, continuando il percorso intrapreso dall'azienda nel perseguimento di tutte le certificazioni in materia di Qualità (ISO 9001), di rispetto dell'Ambiente (ISO 14001) e di Sicurezza e Salute dei Lavoratori (ISO 45001).

Il Modello Organizzativo ai sensi del *D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231* è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è aggiornato a seguito di modifiche significative della struttura organizzativa o delle attività aziendali o all'introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità di impresa di interesse di GEIGER ITALIA Srl.

Il modello è stato in un primo momento aggiornato in seguito all'acquisizione dell'impianto di Agnosine con approvazione in data 27/08/2018. Successivamente il modello è stato revisionato a seguito della variazione del Direttore Tecnico dello stabilimento di Agnosine e della relativa Procura per il ruolo di datore di lavoro delegato e responsabile della tutela dell'ambiente delegato, all'introduzione della gestione dei reati tributari e ad una revisione integrale intervenuta a livello di procedure interne.

La revisione n. 5 del MOG ha riguardato un aggiornamento tecnico-procedurale intervenuto negli ultimi 2 anni, dovuto principalmente all'ottenimento della certificazione ISO 45001 sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori.

La revisione n. 6 è stata stilata in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing).

GEIGER ITALIA Srl è tenuta all'applicazione della suddetta normativa a partire da 17/12/2023 in quanto *"soggetto privato dotato di un modello di organizzazione e gestione 231 con una media di lavoratori subordinati inferiore a 50"*. Rientrando in questa casistica la GEIGER ITALIA Srl si è organizzata per la gestione delle segnalazioni che possono avere a oggetto *"violazioni della disciplina nazionale con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231"*.

Per ottemperare a questa prescrizione è stata predisposta la procedura **PR-MOG.05 Gestione segnalazioni Whistleblowing** ed è stato incaricato l'Organismo di Vigilanza come Gestore delle segnalazioni in quanto figura dotata di autonomia e specificamente e adeguatamente formata.

La presente revisione n. 7 è stata stilata a seguito della revisione dei Reati di Contrabbando ex art. 25-sexiesdecies, disposta dal D. Lgs. 141/2024 recante le “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, e dell’introduzione di nuove fattispecie di reato nei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, quali i reati in materia di mercati di crypto-attività, inseriti dal D. Lgs. 129/2024, e i delitti contro gli animali, introdotti dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82.

II. PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Inquadramento generale

Il Modello è stato realizzato in attuazione del *D.Lgs. 231/2001* e ss.mm.ii. (**“Decreto”**), entrato in vigore il 4 luglio 2001 e più volte modificato ed integrato, che istituisce, in attuazione di alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

Il Decreto recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di Amministrazione o di Direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla Direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure pecuniarie e da quelle interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (di seguito **“P.A.”**), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto prevede una specifica forma di esonero laddove l'Ente dimostri di aver posto in essere un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati – precetto, vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione. Detto Modello di organizzazione, gestione e controllo, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,

un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di vigilanza.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla Direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere fatta a priori.

1.2. I reati compresi nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e s.m. i.

Il sistema della responsabilità amministrativa degli Enti, delineato dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m. i., si articola sui seguenti capisaldi.

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal Legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'Ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

Con la Legge n. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stata prevista l'applicabilità del D. Lgs. 231/2001 per i delitti di "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319 quater c.p.

Più recentemente, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha introdotto tra i reati contro la Pubblica amministrazione ex art. 24 D. Lgs. 231/2001 il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 che ha apportato alcune modifiche agli art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), i quali sono richiamati dall'art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Nell'art. 453 c.p. sono stati inseriti il secondo e terzo comma:

“[II]. La stessa pena (del primo comma dell'art. 453 c.p. n.d.r.) si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

[III.] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.”

Per l'effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 125/2016 l'art. 461 c.p. è stato così modificato:

“[I]. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati [esclusivamente] alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

[II]. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. “

Inoltre, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti Reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- fattispecie relativa a “fatti di lieve entità” (art. 2621 – bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
- reati transnazionali (L. 146/2006);
- impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629- bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggraggiamento (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.);

In merito alle “false comunicazioni sociali”, va rilevato che si tratta di una fattispecie di reato riformata dalla Legge 69/2015. In particolare, con la L. n. 69 del 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, sono stati modificati i reati p. e p. dagli artt. 2612 e 2622 c.c.; in particolare, è stata eliminata la precedente soglia di punibilità del falso in bilancio e prevista una specifica responsabilità per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori delle società quotate o che si affacciano alla quotazione, che controllano società emittenti strumenti finanziari quotati o che fanno appello al pubblico risparmio.

È stato altresì introdotto l'art. 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”, per la commissione delle condotte di cui all'art. 2621 c.c. caratterizzate da lieve entità tenuto conto della natura, delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta e dell'art. 2621-ter c.c. che prevede una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità. Circa l'eliminazione nella nuova formulazione della norma dell'inciso “ancorché oggetto di valutazione”, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamate a decidere «Se ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso “valutativo” pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015», hanno adottato la seguente soluzione: «Affermativa. Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione” se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni» (Cfr. Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 31 marzo 2016).

I reati societari sono stati successivamente modificati nel 2023 con il D. Lgs. 19/2023, il quale ha introdotto tra il reato di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” di cui all'art. 54 D. Lgs. 19/2023.

Con la Legge 190/12 è stata prevista l'applicabilità del D. Lgs. 231/2001 al delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Le Leggi n. 7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25 quater e 25 quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei reati

con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies).

Il D. L. n. 48/2025 ha ampliato recentemente l'elenco dei reati presupposto ex art. 25-quater, inserendo il reato di "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo" ex art. 270 quinquies.3 c.p.

La Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" ha modificato l'art. 603-bis c.p. rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" inserendolo nell'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001.

Tali articoli sono stati modificati dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" e dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" introducendo i reati previsti nei rispettivi titoli. Più recentemente, inoltre, la Legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati di natura colposa connessi a omicidio o lesioni personali gravi e gravissime in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsti dagli art. 589 e 599 del Codice Penale. Tali disposizioni sono state ribadite dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08 (il cosiddetto "testo unico" della sicurezza sul lavoro).

La Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexies in materia di abusi di mercato, inserendo nel novero dei reati presupposto il reato di "abuso di informazioni privilegiate" ex art. 184 D. Lgs. 58/98, e il reato di "Manipolazioni del mercato" ex art. 185 D. Lgs. 58/98.

Con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 sono stati introdotti nel D. Lgs. 231/2001 i reati transnazionali.

Ancora il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha attuato, introducendo l'art. 25-octies del Decreto, la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (testo in vigore dal 29 dicembre 2007). Con l'approvazione della Legge n.186/2014 in vigore dal 1° gennaio 2015 è stato poi introdotto nell'ordinamento italiano. all'art. 648-ter 1 c.p. il delitto di auto riciclaggio annoverandolo inoltre tra i reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 in aggiunta tra quelli all'art. 25-octies del Decreto.

Con la Legge 18 marzo 2008 n. 48 viene attuata la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica che introduce il reato di cui all'art. 495 bis codice di procedura legale "Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri", introduce l'art. 24bis al D. Lgs. 231, "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" e modifica altre fattispecie di reato già previste.

Quest'ultimo è stato modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, la quale ha innalzato le sanzioni pecuniarie applicabili, ha inserito tra i reati presupposto l'art. 629, comma 3 c.p. (reato di estorsione), per cui è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, ha abrogato il reato di "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" ex art. 615 quinquies c.p., e introdotto il reato di simile rubrica ex art. 635-quater.1 c.p.

A seguito della suddetta riforma, le fattispecie di reato incluse nell'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 sono:

- Contraffazione o alterazione di documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.):
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.):
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.):
- Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.):
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.):
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.):
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.):
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.):
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.):
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1, comma 11, D.L. n.105/2019).

Ancora con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica viene introdotto l'art. 24-ter. "Delitti di criminalità organizzata".

L'art. 24-ter è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato da ultimo dalla L. 17 aprile 2014 n. 62. La legge dell'11 dicembre 2016, n. 236 ha invece introdotto nel codice penale l'art. 601-bis concernente il "Traffico di organi prelevati da persona vivente" e ha innalzato le pene previste dalla l. 1° aprile 1999, n. 91 in materia di traffico di organi destinati al trapianto. La legge citata ha inserito il richiamo all'art. 601 bis c.p. (nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), nel sesto comma dell'art. 416 c.p., rientrante nel catalogo dei reati che possono attivare la responsabilità dell'ente (art. 24 ter D. Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata"). Pertanto, il nuovo reato di cui all'art. 601 bis c.p., nonché i reati previsti dalla legislazione speciale in materia, trovano accesso "mediato" tra i reati c.d. presupposto della responsabilità attraverso il loro richiamo operato dall'art. 416, comma 6 c.p., così come modificato dalla L. n. 236/16.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introduce ulteriori modifiche con l'art. 25-bis.1. "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25-novies. "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Quest'ultimo è stato successivamente modificato dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, la quale è intervenuta sul testo dei reati di cui agli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies della L. n. 633/1941.

Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" introduce ulteriori modifiche.

Tali modifiche riguardano l'art. 16 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in ordine al controllo da parte del datore di lavoro dell'attività del delegato che "...si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo di verifica e controllo...", l'art. 30 che assegna alla Commissione Consultiva permanente

l'elaborazione di procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese e l'art. 51, che attribuisce agli organismi paritetici che svolgono o promuovono attività di formazione, il rilascio di una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30, tramite istituzione di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti, attestazione della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

Con la Legge 99 del 2009 è stato introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies).

Con il D. Lgs. 121/2011 sono stati aggiunti i reati ambientali, all'art. 25-undecies del Decreto:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/2006, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso;
- omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso da parte di navi (D. Lgs. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo da parte di navi (D. Lgs. 202/2007, art. 9);
- Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3 L. 549/1993).

L'ambito dei reati ambientali è stato poi ampliato con la L. 69/2015 con le seguenti fattispecie ambientali integrate nell'art. 25-undecies del Decreto:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p. L. 68/2015);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p. L. 68/2015);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p. L. 68/2015);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p. L. 68/2015);
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p. L. 68/2015);
- Norma riportante le "Circostanze aggravanti" (art. 452-octies c.p. L. 68/2015).

I reati ambientali sono stati ulteriormente modificati con il D. Lgs. 21/2018, il quale ha disposto l'introduzione

dell'art. 452-quaterdecies c.p., rubricato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Con il D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 entrato in vigore il 9 agosto 2012, è stato introdotto nel Decreto, l'art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

La fattispecie delittuosa che interessa l'articolo duodecies è quella disciplinata dall'art. 12 e 12 bis del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal medesimo articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 12 della L. 14 gennaio 2013, n. 9, contenente norme in merito alla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, introduce la responsabilità, in conformità al D. Lgs. 231/2001, per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva per i reati:

- Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Successivamente, l'art. 5 della L. 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017), ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 terdecies, estendendo i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti in materia di razzismo e xenofobia, e nello specifico al reato di cui all'art. 3, comma 3-bis della L. 13 ottobre 1975, n. 654. In tale caso, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

Inoltre, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 3, comma 3-bis, L. n. 654/1975, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive eseguita tramite la L. 3 maggio 2019, n. 39, ha inserito l'art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

Questo prevede per la commissione dei reati di cui all'art. 1 ("Frode in competizioni sportive") e all'art. 4 ("Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa") della L. 13 dicembre 1989, n. 401:

- a) Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Si applicano inoltre le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D. L. 26 ottobre

2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. 25 quinquiesdecies al D. Lgs. 231/2001, interpolandolo ulteriormente. L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei c.d. "grandi evasori".

L'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D. Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, D. Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, D. Lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, D. Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, D. Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

I reati tributari sono stati integrati dal D. Lgs. 75/2020, il quale ha introdotto:

- il reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 D. Lgs. 74/2000), per il quale sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 300 quote, e sanzioni interdittive fino a 24 mesi;
- il reato di omessa dichiarazione, art. 5 D. Lgs. 74/2000, per il quale sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 400 quote, e sanzioni interdittive fino a 24 mesi;
- il reato di indebita compensazione, art. 10-quater D. Lgs. 74/2000, per il quale sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 400 quote, e sanzioni interdittive fino a 24 mesi.

L'elenco dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato dal sopracitato D. Lgs. n. 75/2020, il quale ha inoltre introdotto:

- all'interno dell'art. 24 D. Lgs. 231/2001 (Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) l'art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture) e l'art. 2 della L. n. 898/1986 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo). In tale ambito, il D. Lgs. n. 75/2020 ha anche modificato il reato di truffa (art. 640 c.p.);
- all'interno dell'art. 25 D. Lgs. 231/2001 (Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) l'art. 314 c.p. (peculato), e l'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui).

Infine, il D. Lgs. n. 75/2020 introduce all'interno del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexiesdecies in materia di reati di contrabbando. L'articolo, il quale prevedeva la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (quattrocento nel caso in cui i diritti di confine dovuti fossero superiori a € 100.000,00) per i reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, è stato integralmente modificato dal D. Lgs. n. 141/2024.

Nello specifico, il D. Lgs. 141/2024 abroga il d.P.R. 43/1973, sostituendolo con le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (CDU), e inserisce tra le fattispecie di reato di cui all'art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001 anche le disposizioni in materia di accise di cui al D. Lgs. n. 504/1995. Il nuovo testo dell'art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001 recita quindi:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative , di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)."

I reati presupposto si configurano in:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78, D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79, D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80, D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81, D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82, D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83, D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84, D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del diritto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85, D. Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86, D. Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87, D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88, D. Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40, D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis, D. Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 41, D. Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42, D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43, D.

Lgs. n. 504/1995):

- Circostanze aggravanti (art. 45, D. Lgs. n. 504/1995):
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46, D. Lgs. n. 504/1995).

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal D. Lgs. 184/2021, il quale inserisce all'interno del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies.1 con rubrica "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". I reati così introdotti sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, art. 493-ter c.p.;
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, art. 493-quater c.p.;
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Altre fattispecie di reato contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale (salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente) quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, come previsto dall'art. 25-octies.1, comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

All'interno dell'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001 è stato successivamente inserito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 il reato di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512-bis c.p. La legge ha inoltre modificato la rubrica dell'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001 in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori".

La responsabilità amministrativa degli enti è stata successivamente estesa anche ai reati contro il patrimonio culturale con l'introduzione, da parte della L. 9 marzo 2022, n.22, degli articoli 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevices (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) nel D. Lgs. 231/2001.

In base all'art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001, si inseriscono tra i reati presupposto:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

L'art. 25-duodevices introduce a sua volta tra i reati presupposto:

- Riciclaggio di beni culturali, art. 518-sexies c.p.;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, art. 518-terdecies c.p.

Più recentemente, sono stati ulteriormente modificati i reati contro la Pubblica Amministrazione ex art. 25 D. Lgs. 231/2001. Il D. L. n. 92/2024, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ha infatti abrogato il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), introdotto nel Codice Penale e nei reati presupposto ex art. 25 D. Lgs. 231/2001 il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (art. 314-bis c.p.) e

modificato l'art. 25 D. Lgs. 231/2001.

Il D. Lgs. 129/2024 ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, inserendo tra essi i seguenti reati in materia di mercati delle crypto-attività:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate, art. 89 Reg. UE 2023/1114;
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate, art. 90 Reg. UE 2023/1114;
- Divieto di manipolazione del mercato, art. 91 Reg. UE 2023/1114.

Infine, recentemente, la Legge 6 giugno 2025 n. 82 ha disposto l'introduzione nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25-undecies in merito ai delitti contro gli animali. Risultano quindi inseriti tra i reati presupposto i reati di:

- Uccisione di animali, art. 544-bis c.p.;
- Maltrattamento di animali, art. 544-ter c.p.;
- Spettacoli o manifestazioni vietati, art. 544-quater c.p.;
- Divieto di combattimenti tra animali, art. 544-quinquies c.p.;
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui, art. 638 c.p.

La pena prevista è della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive fino a 24 mesi.

Resta esclusa la responsabilità dell'ente per le condotte disciplinate dalle leggi speciali in materia di animali.

Il D. Lgs. 231/2001, infine, contiene una specifica fattispecie penale, rubricata "Inosservanza delle sanzioni interdittive" (art. 23), anch'essa presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Descrizione della società

GEIGER Italia ha per oggetto:

- attività di intermediazione, assistenza tecnica e consulenza per la gestione dei servizi di spedizione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali e da bonifica ambientale;
- attività di stoccaggio, condizionamento, stabilizzazione ed inertizzazione di rifiuti solidi, prevalentemente minerali.

La sede legale, che coincide con la sede operativa costituita dall'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, è ubicata ad Agnosine (BS).

2.2. La Governance

GEIGER Italia è una società unipersonale a responsabilità limitata con un Consiglio di Amministrazione costituito da due componenti, il Presidente del CdA e l'Amministratore Delegato.

I nominativi, le competenze ed i poteri degli organi sociali di GEIGER Italia sono contenuti all'interno dei libri sociali, dello statuto e dei verbali del CdA. Si allegano al Modello:

- l'organigramma societario;
- una copia dello statuto;
- una del verbale del CdA del 21/09/2010, con i quali sono stati definiti i poteri dell'Amministratore Delegato (di seguito "AD");
- una copia del verbale del CdA del 07/12/2016 con il quale è stato identificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro a titolo originario e

contestualmente il membro del Consiglio di Amministrazione responsabile in materia di tutela dell'ambiente a titolo originario.

GEIGER Italia è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Società GEIGER INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, con sede a Oberstdorf (Germania) che a sua volta fa parte del Gruppo GEIGER con sede a Oberstdorf (Germania).

2.3. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa interna di GEIGER Italia è raffigurata nell'organigramma allegato al Modello.

In particolare, la società offre ai suoi clienti i seguenti servizi:

- 1) Gestione Rifiuti – servizio integrato di trasporto transfrontaliero e relativo recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi e non in impianti del Gruppo Geiger e di terzi. Il responsabile di questo settore è il Dott. Stefano Bertucci.
- 2) Trattamento Rifiuti – servizio di stoccaggio, trattamento, inertizzazione e successivo smaltimento di rifiuti, prevalentemente di tipo minerale, pericolosi e non presso la sede di Agnosine (BS). Il responsabile di questo settore è l'Ing. Maurizio Neirotti.

2.4. Il sistema dei poteri e delle deleghe

Il sistema di deleghe e procure adottato da GEIGER Italia è riportato all'interno del certificato di iscrizione alla CCIAA, regolarmente richiesto alla Camera di Commercio di Brescia ogni sei mesi. Vengono allegate al Modello le Procure in vigore:

- procura del Dott. Stefano Bertucci in qualità di responsabile tecnico operativo e delegato del datore di lavoro in materia ambientale per l'attività di intermediazione;
- procura dell'Ing. Maurizio Neirotti in qualità di direttore tecnico operativo e delegato del datore di lavoro in materia ambientale e di sicurezza presso la sede di Agnosine (BS);
- procura del Sig. Andrea Madron in qualità di responsabile amministrazione finanza e controllo.

2.5. Destinatari della PARTE GENERALE

Sono destinatari della PARTE GENERALE del Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- i componenti degli organi sociali di GEIGER Italia;
- i procuratori;
- il soggetto incaricato di funzioni nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Organo Amministrativo ed i dirigenti della società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui Direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse di GEIGER Italia;
- i fornitori e i partner (anche in forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili

per conto o nell'interesse di GEIGER Italia.

2.6. Obiettivi e finalità del Modello

Attraverso l'adozione del Modello, GEIGER Italia si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti di GEIGER Italia;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etici ai quali la società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti che consenta alla società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

L'adozione di un Modello Organizzativo è inoltre uno strumento per sensibilizzare tutti coloro che lavorano in e per conto di GEIGER Italia affinché comprendano che il rispetto del Modello e delle sue procedure è nell'interesse condiviso della società e dei suoi soci, dei collaboratori e dei fornitori.

2.7. Predisposizione del Modello

I punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello Organizzativo possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) e una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- a definire le procedure di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di

accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della società ed a codificare – ove necessario – in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal Decreto.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, la società ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha elaborate, raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole di volta in volta a conoscenza dei destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi.

2.8. Strutture ed elementi costitutivi del Modello

Il Modello è stato costruito sui principi generali di un adeguato sistema di controllo interno basato su:

- la verificabilità e la documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo nell'ambito delle attività considerate sensibili;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione obbligatoria all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

Il Modello Organizzativo fa parte di un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti "strumenti":

- a) l'analisi preliminare delle attività sensibili;
- b) un Codice Etico;
- c) le PARTI SPECIALI del Modello, predisposte per le diverse tipologie di reato applicabili alla GEIGER Italia, che possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti;
- d) un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
- e) un sistema di deleghe, procure e di poteri aziendali che assicuri una chiara rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni.

Attività sensibili e rischi rilevanti per la società

Dall'analisi preliminare sono state individuate sette tipologie di attività sensibili (art. riferiti al Decreto):

- Reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25*) – **PARTE SPECIALE A**
- Delitti contro l'industria e commercio (*art. 25-bis.1*) – **PARTE SPECIALE B**
- Reati societari (*artt. 2621 e seg. c.c. e art. 25-ter del Decreto*) – **PARTE SPECIALE C**
- Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (*art. 25-septies*) – **PARTE SPECIALE D**
- Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (*art. 25-novies*) – **PARTE SPECIALE E**
- Reati Ambientali (*art. 25-undecies*) – **PARTE SPECIALE F**
- Reati Informatici (*art. 24-bis*) – **PARTE SPECIALE G**
- Reati Tributari (*art. 25-quinquiesdecies*) – **PARTE SPECIALE H**

Dall'analisi condotta, è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- Delitti di criminalità organizzata (*art. 24-ter*);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (*art. 25-bis*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (*art. 25-quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*art. 25-quater.1*);
- Delitti contro la personalità individuale (*art. 25-quinquies*);
- Reati di abuso di mercato (*art. 25-sexies*);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*art. 25-octies*);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (*art. 25-*

octies.1):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*art. 25-decies*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*art. 25-duodecies*);
- Razzismo e xenofobia (*art. 25-terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (*art. 25-quaterdecies*);
- Contrabbando (*art. 25-sexiesdecies*);
- Delitti contro il patrimonio culturale (*art. 25-septiesdecies*);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (*art. 25-duodevicies*);
- Delitti contro gli animali (*art. 25-undevicies*);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (*art. 12 Legge 9/13*);
- Reati transnazionali (*artt. 3 e 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006*);
- Reati in materia di mercati delle cripto-attività (*art. 34 D. Lgs. 129/2024*).

Trattasi di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività di GEIGER Italia, non assumono particolare rilevanza, in quanto si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla società. Inoltre, i presidi di controllo già istituzionalmente previsti dalla società rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

Con riferimento ai **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (*artt. 24 e 25 del Decreto*), oggetto di trattazione nella PARTE SPECIALE A, sono state individuate le seguenti aree di attività sensibili:

- a) la gestione degli adempimenti necessari per l'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni da parte della P.A.;
- b) l'effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della P.A. o delle Autorità Pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli.
- c) la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse per la Società (penale, civile, amministrativo, tributario, arbitrale).

Con riferimento ai **Delitti contro l'industria e commercio** (*art. 25-bis del Decreto*), oggetto di trattazione nella PARTE SPECIALE B, sono state individuate le seguenti aree di attività sensibili:

- a) turbata libertà dell'industria o del commercio.

Con riferimento ai **Reati societari** (*art. 25-ter del Decreto*), oggetto di trattazione nella PARTE SPECIALE C, sono state individuate le seguenti aree di attività sensibili:

- a) attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio;
- b) attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alla società di revisione.

Con specifico riferimento ai **Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (*art. 25-septies del Decreto*), nella PARTE SPECIALE D è stata effettuata un'analisi volta a valutare il sistema di gestione del rischio implementato dalla società in merito alle principali tematiche trattate dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattandosi di reati di natura "colposa" si è ritenuto di identificare come possibili aree di rischio tutte le attività e i processi connessi con la gestione della sicurezza in azienda.

Con riferimento ai **Delitti in materia di violazione dei diritti di autore** (*art. 25-novies del Decreto*), oggetto

di trattazione nella PARTE SPECIALE E, sono state individuate le seguenti aree di attività sensibili:

- a) abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborazione; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- b) riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

Per quanto riguarda i **Reati ambientali** (*art. 25-undicies del Decreto*), oggetto di trattazione nella PARTE SPECIALE F, sono state individuate le seguenti aree di attività sensibili:

- a) miscelazione di rifiuti pericolosi;
- b) miscelazione di rifiuti;
- c) gestione di rifiuti non autorizzata;
- d) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee;
- e) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- f) traffico illecito di rifiuti;
- g) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- h) false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- i) superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
- j) inquinamento doloso e/o inquinamento colposo;
- k) inquinamento ambientale;
- l) disastro ambientale;
- m) delitti colposi contro l'ambiente;
- n) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- o) norma riportante le "Circostanze aggravanti".

Per quanto riguarda i **Reati Informatici** (*art. 24-bis del Decreto*), oggetto di trattazione nella PARTE SPECIALE G, sono state individuate le seguenti aree di attività sensibili:

- a) falsità in documenti informatici (*art. 491-bis c.p.*);
- b) accesso abusivo ad un sistema informatico (*art. 615-ter c.p.*);
- c) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (*art. 615-quater c.p.*);
- d) diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (*art. 635-quater.1 c.p.*);
- e) violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (*artt. 617-quater, 617-quinquies c.p.*);
- f) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (*art. 635-bis c.p.*);
- g) frode informatica (*art. 640-ter c.p.*).

Con riferimento ai **Reati tributari** (*art. 25- quinquiesdecies del Decreto*), oggetto di trattazione nella PARTE SPECIALE H, sono state individuate le seguenti aree di attività sensibili:

- a) Ricerca e selezione dei fornitori/consulenti;
- b) Gestione del processo di qualifica e valutazione del fornitore/consulente;
- c) Gestione ed emissione degli ordini di acquisto/contratti;

- d) Formalizzazione dei rapporti con i consulenti/fornitori di servizi;
- e) Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto al contratto/ordine;
- f) Monitoraggio delle merci/servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto/contratto;
- g) Rilevazione ed elaborazione delle informazioni contabili necessarie alla corretta e completa compilazione delle fatture;
- h) Conservazione dei documenti contabili.

Processi sensibili

Dall'analisi effettuata sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- il conferimento di incarichi di consulenza;
- la selezione e assunzione del personale;
- la gestione delle spese per liberalità, rappresentanza e omaggistica a terzi;
- la gestione dei rapporti di qualunque tipo con la P.A. in sede di controlli, ispezioni, verifiche e in sede di richiesta e ottenimento di contributi pubblici e di agevolazioni di natura fiscale;
- la gestione delle attività connesse alla sicurezza del lavoro;
- la gestione delle attività connesse agli appalti;
- la gestione delle attività inerenti la ricezione, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Si è ritenuto inoltre utile sviluppare procedure che riguardino i settori ed i processi in cui possono essere messi in atto comportamenti strumentali alla formazione di provviste extra-contabili da destinare al compimento di reati come la corruzione di Pubblici Ufficiali e, in particolare:

- acquisti e approvvigionamenti;
- finanza e tesoreria.

In riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, trattandosi di reati di natura "colposa", si è ritenuto di identificare come "processi sensibili" tutti quelli connessi alle "aree di attività sensibili" individuate.

Monitoraggio delle attività sensibili

GEIGER Italia procede ad una revisione della mappatura di quei processi e di quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto, periodicamente e – in ogni caso – quando intervengano apprezzabili mutamenti o modifiche:

- nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività dell'azienda;
- nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della società;
- nella propria attività o in relazione ai servizi o beni offerti alla propria clientela.

L'individuazione delle aree/attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali è perseguita con un costante monitoraggio della documentazione societaria (organigramma, deliberazioni e relazioni degli Organi amministrativi e di controllo), del sistema di deleghe, procure e poteri, di procedure e prassi operative, dell'evoluzione legislativa in materia di "responsabilità amministrativa degli Enti".

2.9. Adozione e applicazione del Modello

L'AD ha conferito ad un organismo ad hoc a composizione monosoggettiva l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza (di seguito "**Organismo**" o "**OdV**"), con il compito

di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento. L'opzione per una composizione unipersonale dell'OdV – al quale, come oltre precisato, è consentito avvalersi dell'apporto di specifiche professionalità esterne – è coerente con la limitata complessità della struttura organizzativa della società e con la relativa semplicità dei conseguenti processi aziendali.

3. CODICE ETICO

Il Codice Etico è l'insieme dei principi generali di comportamento che sono alla base del Modello e ne costituisce parte integrante ed essenziale. L'attuazione da parte di tutti i destinatari dei principi del Codice Etico è volta a favorire e promuovere il rispetto, oltre che dei valori etici, degli obblighi generali di equità, onestà, trasparenza nonché di diligenza, correttezza e lealtà che debbono qualificare il comportamento nell'ambiente di lavoro, gli adempimenti delle prestazioni di lavoro, le attività di negoziazione, assunzione e adempimento delle obbligazioni della società o verso la società. I principi, le regole di comportamento, i destinatari e le modalità di diffusione sono descritti nel documento "Codice Etico" allegato al Modello.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto riguarda la nomina, la durata in carica, i requisiti, le funzioni, i poteri, i flussi informativi nei confronti dell'OdV, nonché gli obblighi di riservatezza e le cause di rinuncia, decadenza, revoca, incapacità, morte, si rimanda al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, parte integrante del presente Modello.

Per lo svolgimento delle sue attività all'OdV è garantito il libero accesso, nel rispetto dei principi sanciti dalle norme vigenti in tema di Privacy, a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza periodica al CdA (in merito si veda il Regolamento dell'OdV).

4.1. Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

Con l'entrata in vigore della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" è stato istituito un canale di comunicazione diretta con l'OdV, ovvero una mail cui solo l'Organismo di Vigilanza può accedere. Tale mail è resa nota tramite il sito internet www.geiger.it.

Il suddetto canale è stato abolito a partire dal 17/12/2023 in quanto, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023 (Decreto Whistleblowing), per tutelare l'integrità dell'Ente, sono stati attivati i seguenti canali di segnalazione interna idonei ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa relativa:

1) **Forma scritta:** lettera raccomandata indirizzata al Gestore della segnalazione, individuato nell'OdV;

2) **Forma orale:** telefonata al Gestore della segnalazione, nonché OdV.

Maggiori dettagli in merito ai suddetti canali e in generale all'intera procedura, con specifici approfondimenti in merito al divieto di commissione di qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del segnalante e al rispetto dei doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni, sono riportati nella **PR-MOG.05 Gestione segnalazioni Whistleblowing**.

5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1. Formazione del personale

La diffusione del Modello e l'informazione al personale in merito al contenuto del Decreto ed agli obblighi derivanti dalla sua attuazione vengono realizzate all'atto dell'assunzione, attraverso la consegna di una specifica informativa e delle procedure/regole di comportamento.

Il Modello e le procedure sono disponibili nel server aziendale, mentre il Codice Etico è pubblicato sul sito Internet. GEIGER Italia ha inoltre previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento a esso riferibili, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Tale attività è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli destinatari, nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano. A tale fine la società ha predisposto specifici programmi di formazione adeguati all'utenza cui sono destinati ed ai rischi connessi all'esercizio di ciascuna attività.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata dall'Organo Amministrativo o dai soggetti dai medesimo individuati e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza. L'OdV controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative e operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei soggetti delegati, in collaborazione con il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla Legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

5.2. Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ai soggetti esterni alla società (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle procedure adottate dalla società in conformità al Modello ed al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1. Principi generali

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico costituisce adempimento da parte dei dipendenti della GEIGER Italia degli obblighi previsti dall'*art. 2104, comma 2, c.c.* Di conseguenza la violazione del Modello e del Codice Etico da parte dei dipendenti della GEIGER Italia, soggetti al CCNL, costituisce sempre illecito disciplinare.

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

La violazione delle previsioni del Modello e del Codice Etico comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni ai sensi di Legge e dei CCNL. Le sanzioni a carico dei lavoratori dipendenti sono applicate in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), ai vigenti CCNL ed agli accordi sindacali.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della società, prevedendo sia idonee sanzioni di carattere disciplinare sia di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori, ecc.).

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori eventuali conseguenze civili o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Modello rientrano nell'esclusivo potere degli organi della GEIGER Italia competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dalla Legge e dallo statuto.

La funzione di gestione del personale viene esercitata dall'AD e dal Responsabile del Personale.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata all'OdV, che deve essere sempre immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello Organizzativo e delle procedure richiamate.

6.2. Violazioni

Costituiscono illecito disciplinare le violazioni consistenti in:

- i. inosservanza dei principi di comportamento e/o delle norme e procedure del Modello;
- ii. mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- iii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, distruzione od alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'OdV;
- iv. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui si dovrà dare tempestiva informazione al CdA;
- v. omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e/o delle procedure del Modello;
- vi. inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'AD circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- vii. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati da procedure.
- viii. mancata tutela della riservatezza sull'identità di chi abbia segnalato illeciti, mancata astensione da azioni di ritorsione nei confronti di chi abbia segnalato illeciti e uso e fornitura di informazioni false

nella segnalazione di illeciti.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione. Relativamente ai procedimenti disciplinari e all'irrogazione/comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, all'AD.

6.3. Provvedimento per inosservanza da parte dei dipendenti non dirigenti

Le sanzioni comminabili nei confronti dei dipendenti di GEIGER Italia, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (*Statuto dei Lavoratori*) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL attualmente in vigore. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni dovrà tener conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla Legge;
- delle mansioni del dipendente;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- delle altre particolari circostanze che caratterizzano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la facoltà di GEIGER Italia di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società
- ragionevolmente ritiene di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è l'AD.

6.4. Provvedimenti per inosservanza da parte dell'AD e del CdA

Il comportamento del dirigente che configuri violazione del Modello e delle procedure ad esso correlate, una volta accertato, potrà giustificare, nei casi più gravi, il licenziamento del dirigente medesimo, da comminarsi ai sensi delle disposizioni di legge e del CCNL applicato.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

6.5. Provvedimenti nei confronti di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori, procuratori

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto e/o del Codice

Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. A tal riguardo, nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere e futuri, GEIGER Italia si impegna a far accettare ai propri collaboratori e partner commerciali il proprio Codice Etico. Saranno altresì predisposte clausole contrattuali ad hoc che la società si impegna ad inserire nei contratti con collaboratori e partner commerciali.

Qualora si verificassero fatti che possono integrare violazione del Modello o delle procedure per la sua attuazione da parte di collaboratori o partner commerciali, nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere, deve essere sempre informato l'AD nonché l'OdV mediante relazione scritta.

6.6. Provvedimenti per violazione della normativa sul Whistleblowing

Oltre alle sanzioni disciplinari previste dal presente Modello 231, nel caso di violazioni del D. Lgs. 24/2023 (Decreto Whistleblowing) è soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare (da 500 a 2.500 euro) nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le sanzioni disciplinari sono proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e possono anche giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di consulenza, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili nonché delle normative di CCNL del settore di riferimento.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, come nulli sono il cambiamento di mansioni e ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata in conseguenza della segnalazione. È a carico della Società in caso di controversie sull'irrogazione di sanzioni o su demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, misure organizzative con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla segnalazione, dimostrare la legittimità dei provvedimenti adottati. Qualora il segnalante sia un dipendente della Società che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver presentato una segnalazione può comunicare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione alle organizzazioni sindacali di riferimento, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, o direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC tramite l'apposita procedura di Whistleblowing presente sul suo sito istituzionale.

7. MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO

7.1. Modifiche e integrazioni del Modello

Le modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello per consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive disposizioni del Decreto, sono rimesse alla competenza del CdA. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- inserimento di ulteriori PARTI SPECIALI o modifica di quelle esistenti;
- l'aggiornamento delle aree di attività aziendale "sensibili";
- modifiche di alcune parti del presente documento;
- modifica del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- modifica del sistema sanzionatorio.

7.2. Attuazione del Modello

È compito del CdA provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. A tale scopo il CdA si avvale del supporto dell'OdV. L'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili in relazione alle attività a rischio dagli stessi svolte;
- dall'OdV nell'esercizio dei poteri di iniziativa e controllo ad esso conferiti.

8. APPENDICE

8.1. Documenti che implementano il Modello

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello:

A. Codice Etico (REV. 01 del 20.01.2017);

B. Elenco reati connessi con l'attività di GEIGER Italia (REV. 05 del in attesa di approvazione);

C. Analisi dei Rischi (REV. 00 del in attesa di approvazione);

D. Risultato analisi dei Rischi (REV. 00 del in attesa di approvazione);

E. Elenco reati e quote D. Lgs. 231/2001 (REV.00 del in attesa di approvazione);

PR.MOG.01 – Gestione Omaggi, Spese Di Rappresentanza E Approvvigionamenti (REV. 03 del 01.07.2021);

PR.MOG.02 – Procedura Reati Informatici (REV. 04 del 30.03.2022);

PR.MOG.03 – Procedura Formazione Del Bilancio E Gestione Delle Chiusure Contabili (REV. 02 del 01.07.2021);

PR.MOG.04 – Gestione Sicurezza (REV. 02 del 01.07.2021);

PR.MOG.05 – Procedura Gestione Segnalazioni Whistleblowing (REV. 01 del in attesa di approvazione);

PR.MOG.06 – Flussi di comunicazione all'OdV (REV. 00 del in attesa di approvazione);

PR.MOG.07 – Procedura anticorruzione (REV. 00 del in attesa di approvazione);

PR.MOG.08 – Piano formazione (REV.00 del in attesa di approvazione).

Concorrono al presente Modello tutte le procedure Gestionali e istruzioni operative, regolamenti aziendali, mansionari di funzione e procedure del Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente.